



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONTRATTO D'APPALTO

CIG n° 63242632ED

L'anno 2016..... il giorno 19..... del mese di MAGGIO.....

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA) Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di Legale rappresentante, da una parte

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

E

la società RBM Salute S.p.A. in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in Via E. Forlanini n. 24, 31022 Fraz. Borgo Verde - Preganziol (TV) - Partita IVA 05796440963, nella persona del Dr. Marco Vecchietti, in qualità di Consigliere d'Amministrazione Delegato dell'IMPRESA, dall'altra parte

PREMESSO

- che a seguito di gara a procedura ristretta, approvata con *delibera di Giunta Esecutiva dell'INFN n° 10979 del 18.02.2016*, è stato aggiudicato all'IMPRESA l'appalto per il servizio descritto al successivo articolo 3;
- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 504.165,00 mediante polizza assicurativa n° DE0620362 del 03.03.2016 presso Atradius Credit Insurance N.V.;
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;



- che nelle more dell'espletamento degli accertamenti di legge l'INFN ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente atto. Qualora venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, l'INFN potrà recedere dal Contratto ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 92.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva n. 10979 del 18.02.2016 e relativi allegati, i Capitolati Tecnici, l'offerta tecnica migliorativa ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di Stato;
- e) dal Codice civile;



- f) dal Codice di Comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN;
- g) dal Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente Contratto é l'affidamento all'IMPRESA del servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie al personale INFN.

La descrizione dettagliata del servizio è esclusivamente quella elencata nei Capitolati Tecnici e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

Art. 4 - Durata - Il presente Contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza iniziale dalle ore 00.00 del 01.07.2016 e fino alle ore 24.00 del 30.06.2019. L'INFN si riserva la facoltà di esercitare l'opzione per la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni tre, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 5 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA il premio annuo di € 305,00, comprensivo di imposte e tasse, per ciascun dipendente, titolare di assegno di ricerca o borsa di studio inserito in copertura assicurativa, per un importo complessivo presunto triennale, stimato su 1900 unità, pari ad € 1.738.500,00, corrispondente a un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 39%, alle condizioni e cadenze descritte nei successivi artt. 13 e 14. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.

I premi annui per le altre categorie di personale e per i familiari, fiscalmente a carico e non, sono indicati nell'Allegato A al presente Contratto e sono posti a

carico del personale.

Art. 6 - Inclusioni ed esclusioni - L'IMPRESA si impegna ad effettuare tutti gli inserimenti in copertura e le cessazioni richieste conformemente alle disposizioni di cui al punto "Inclusioni/Esclusioni" dei rispettivi Capitolati Tecnici.

Art. 7 - Adesione a Cassa Sanitaria - L'IMPRESA si obbliga a rendere disponibile la Cassa RBM Salute che garantisce agli assicurati le medesime prestazioni assicurative offerta dall'IMPRESA.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, altresì, a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.



L'IMPRESA si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

Art. 9 - Modalità di Esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti. In particolare, l'IMPRESA si impegna ad effettuare le comunicazioni annuali relative agli andamenti della copertura sanitaria, secondo quanto previsto nei Capitolati Tecnici.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)


Art. 10 - Subappalto - Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso.

Art. 11 - Cessione del Contratto - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 12 - Garanzia Fideiussoria - La garanzia fideiussoria presentata dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 13 - Modalità di calcolo del premio - L'INFN si impegna a corrispondere



all'IMPRESA l'importo dei premi annui calcolato in relazione al numero effettivo dei dipendenti, assegnisti e borsisti inseriti in copertura assicurativa. Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della polizza, l'INFN anticiperà all'IMPRESA la prima rata semestrale del premio annuo calcolato sulla base di 1900 (millenovecento) dipendenti.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni annualità, l'INFN comunica il numero effettivo dei dipendenti assicurati affinché l'IMPRESA possa procedere alla regolazione del premio.

Art. 14 - Pagamenti - Il pagamento dei premi sarà effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare all' INFN entro 7 giorni dalla data della sua accensione. L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n° 63242632ED), pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, ove necessario, alle verifiche previste all'art. 48 bis del DPR 29.09.73 n. 602, da parte dell'INFN. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.



Art. 15 - Composizione Societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN, le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 16 - Risoluzione e Recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti giorni, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 15;
- revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio;
- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

L'INFN e/o l'IMPRESA si riservano alla scadenza di ogni anno assicurativo la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e preavviso di trecentosessanta giorni. Il recesso dalla presente copertura si estende anche a quelle per il personale associato e a quello dipendente in quiescenza.

Art. 17 - Foro Competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto, qualora il tentativo di mediazione abbia avuto esito negativo o non sia stato esperito, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18 - Spese Contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IIVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 19 - Esecuzione del Contratto - La funzione di Responsabile del Procedimento é affidata al Dr. Giuseppe Guido Simeoni, dipendente INFN presso l'Amministrazione Centrale.

Art. 20 - Riservatezza - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.



Art. 21 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 22 - Efficacia del Contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale rappresentante. Le parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Allegati

Allegato A – Scheda riassuntiva Premi annui


RBM S.p.A.
(Dr. Marco Vecchietti)
RBM SALUTE S.p.A. - Socio Unico
Sede Legale e Direzione Generale
Via Enrico Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV)
Località Borgo Verde
Tel. +39.0422/062700 - Fax +39.0422/1745025
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v.
C.F./P. IVA e Registro Imprese TV 05788440983 - R.E.A. 360145

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando FERONI)

di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,

l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 14 -Pagamenti; 16 - Risoluzione e Recesso; 17 - Foro Competente

RBM S.p.A.
(Dr. Marco Vecchietti)
RBM SALUTE S.p.A. - Socio Unico
Sede Legale e Direzione Generale
Via Enrico Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV)
Località Borgo Verde
Tel. +39.0422/062700 - Fax +39.0422/1745025
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v.
C.F./P. IVA e Registro Imprese TV 05788440983 - R.E.A. 360145



SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL RIMBORSO
DELLE SPESE SANITARIE AL PERSONALE INFN
Delibera G.E. n. 10979 DEL 18.02.2016
CIG: 63242632ED



SOGGETTI	PREMIO ANNUO (al lordo di imposte e tasse)
Dipendenti, assegnisti e borsisti	€ 305,00
Familiari dei dipendenti, assegnisti e borsisti	€ 402,85 per il coniuge o convivente "more uxorio" fiscalmente non a carico
	€ 287,75 per il coniuge fiscalmente a carico
	€ 287,75 per ogni figlio
	€ 230,20 per ogni figlio, in caso di famiglie con almeno tre figli
Associati e familiari (compreso il coniuge ed il convivente "more uxorio")	€ 481,50
Personale in quiescenza e familiari (compreso il coniuge ed il convivente "more uxorio")	€ 609,90